



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



È ONERE DELL'OPPOSTO PROMUOVERE LA MEDIAZIONE A PENA DI REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO

Le Sezioni Unite, con la sentenza 19596 del 18/09/2020, hanno risolto il contrasto circa l'onere di promozione della procedura di mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aderendo alla tesi che valorizza la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta. In assenza della mediazione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

di La Redazione

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Venerdì 18 Settembre 2020

Come anticipato in un articolo pubblicato su questa Rivista, la Terza Sezione Civile della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di massima:

se, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ricada sul debitore opponente, in quanto parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, posto che, in difetto, il decreto acquista esecutorietà e passa in giudicato, ovvero sulla parte opposta, che ha proposto la domanda di ingiunzione ed è attore in senso sostanziale, tenuto conto che l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 onera dell'attivazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale chi intende esercitare in giudizio un'azione.

Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, decidendo sulla predetta questione, hanno affermato il seguente principio:

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Allegata all'articolo la Sentenza citata.

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=5790>